



30 giugno 2015

Memoria audizione Commissione Lavoro Camera dei Deputati – CGIL

- Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. (AG 176);
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (AG 177).
- Razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (AG 178).
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro (AG 179).

Premessa:

Il quadro di riforma delle Politiche del lavoro che si è chiuso con l'approvazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 11 giugno ha portato a compimento un disegno recessivo, per il lavoro, i lavoratori, per il Paese.

Un progetto giocato tutto in difesa degli interessi di aziende e imprese che ha consegnato alle stesse in tre anni quasi 25 miliardi di euro, tra detrazioni IRAP e sgravi contributivi e senza alcun impegno di contro partita.

Un progetto che ha sancito l'abdicazione da parte dello Stato dal suo ruolo guida delle politiche di sviluppo del Paese. Uno Stato che ha costruito norme fortemente penalizzanti e lesive di diritti e tutele per i lavoratori in ragione di una più facile e governabile disponibilità di manodopera liberata da vincoli contrattuali e soprattutto da tutele sindacali.

Si è così scelto di abrogare alcuni fondamentali dello Statuto dei Lavoratori, il diritto alla reintegrazione, le tutele sui licenziamenti collettivi, la possibilità di demansionare e dequalificare unilateralmente i lavoratori, l'aumento delle disponibilità ad impiegare libera manodopera come nel caso delle nuove liberalizzazioni in materia di contratti di somministrazione e voucher.

Gli ultimi 4 D. Lgs proposti alle Commissioni parlamentari si collocano perfettamente nel solco già fino ad oggi tracciato.

Si procede con l'abrogazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori autorizzando il datore di lavoro all'uso di informazioni personali recuperate nei luoghi di lavoro ai fini degli esiti del rapporto di lavoro. Una scelta fortemente invasiva e irrispettosa della

salvaguardia in favore delle persone diversamente abili e inidonee a partire dalla loro chiamata diretta.

Anche la scelta di agire sugli interventi di integrazione salariale, sia per situazioni in costanza di lavoro che no, muove nella direzione di indebolire le tutele contrattuali attraverso l'aumento delle differenze di trattamento, la riduzione dei tempi e dell'entità delle protezioni. Lo stesso avviene con l'introduzione del meccanismo del bonus malus, pensato quale deterrente, finirà invece col favorire i licenziamenti, visto l'aumento del costo delle contribuzioni nell'uso degli strumenti di "cassa".

Viene poi spiegato delle capacità di organizzazione e di risultato delle nuove politiche attive per il lavoro e l'occupazione finanziate con le economie frutto dei tagli alle politiche passive. Nel ritenere che da un minor ricorso all'uso della cassa integrazione guadagni e dalla riduzione dei suoi tempi di protezione si possano recuperare risorse tali da sostenerle, non si tiene conto che ciò determinerà un aumento della disoccupazione e conseguentemente dei costi per la ricollocazione.

Con la scelta di riportare dentro un'unica figura le responsabilità ispettive in materia di sicurezza, contribuzione e contratti, con la creazione dell'agenzia unica ispettiva che assomma le responsabilità di INAIL, INPS e del MLePS, si è scelto di abbassare la qualità del lavoro ispettivo e di conseguenza di diminuire le capacità di deterrenza verso le imprese.

Per un mondo del lavoro che cambia e che muta i rapporti tra imprese e lavoratori rendendo quest'ultimi sempre più deboli e ricattabili, a partire dai giovani, dagli ultra 55 anni disoccupati, c'è bisogno di ripensare le regole di tali rapporti a partire dall'obiettivo di non lasciare fuori nessuno. Per questo c'è bisogno di un nuovo Statuto dei Lavoratori capace di includere tutti, sostenuto da un piano straordinario per il lavoro e da risorse frutto di interventi strutturali a partire da una revisione fiscale che sia veramente equa e progressiva.

A distanza di un anno dall'insediamento della nuova legislatura e dopo 8 anni di crisi, i problemi gravi del Paese sono ancora tutti presenti: una disoccupazione a due cifre, più del 40% di disoccupazione giovanile, più del 25% di disoccupazione femminile, con oltre il 40% di lavoratori in attesa di rinnovo di contratto e con un Sud del Paese sempre più distante dal resto d'Italia.

Con un'economia che continua a provare a mantenersi grazie ai tagli alle condizioni di chi lavora è impossibile produrre risorse per gli investimenti necessari ad una vera svolta capace di incidere a partire dal sostenere e alimentare la domanda interna.

Ciò è possibile, viceversa, se, come quasi tutti i Paesi d'Europa e non solo, si introducono norme sulla tassazione delle grandi ricchezze, sulle successioni fermo restando i beni primari e con un uso intelligente dei fondi pensione capaci di diventare investimenti per la buona occupazione.

Per realizzare questo obiettivo c'è una sola cosa da fare, scegliere di stare dalla parte giusta, quella della dignità del lavoro.

Testo CGIL per audizione Commissione Lavoro Camera del 30.06.15 su schema di decreto legislativo recante disposizioni per:

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. (AG 176);

Emendamenti:

Art.1 comma 1 lettera e)

sostituzione:

Sostituire la lettera e) con:

Promozione dell'istituzione all'interno dei luoghi di lavoro di un osservatorio per i lavoratori con disabilità che, in stretto raccordo con le rappresentanze sindacali aziendali, si occupi, con progetti personalizzati, dei singoli lavoratori con disabilità, utilizzando appropriate competenze, per seguirli nella fase di avviamento e durante il percorso lavorativo, conciliandone altresì i tempi di cura e lavoro.

(Motivazione)

L'emendamento è in linea con il "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", adottato con D.P.R del 4 ottobre 2013, ed è la vera risposta alle esigenze di tutti i lavoratori con disabilità che molto spesso dopo l'assunzione vengono relegati ai margini dell'attività aziendale.

Per l'integrazione dei lavoratori con disabilità nel "Programma di azione" è indicata una "unità tecnica", un "osservatorio" che, "in stretto raccordo con le rappresentanze sindacali aziendali, si occupi, con progetti personalizzati, dei singoli lavoratori con disabilità, di affrontare e risolvere problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità utilizzando appropriate competenze....)".

Il sistema indicato nel Programma d'azione è la risposta anche alle esigenze dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, sclerosi multipla o patologie similari che, con l'individualizzazione dell'intervento, potrebbero farsi applicare, sulla base della gravità della patologia, un trattamento diversificato per la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro.

Art. 4 comma 1

sostituire le parole: "con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento con:

"superiore al 45% certificata dalle competenti autorità".

(Motivazione)

L'emendamento si rende indispensabile in quanto la formulazione del comma può dare luogo ad equivoci e a valutazioni arbitrarie. Si precisa pertanto che la disabilità intellettuale e psichica debba essere certificata dalle autorità competenti.

Art. 5 comma 1 lettera b)

sostituire con:

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano rilevanti faticosità della prestazione lavorativa richiesta, pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa, possono richiedere al

competente servizio territoriale l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato." Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione (art .5 comma 1 L. 68/1999).

(Motivazione)

La scrittura di questo comma appare in contrasto con i commi precedenti in cui viene, al contrario, posta una particolare attenzione alle diverse tipologie di handicap. Nel momento in cui si lega l'esonero dall'obbligo di assunzione alle condizioni di rischio e pericolosità dell'attività lavorativa (noto che il tasso premiale INAIL è stato definito sulla base del tasso infortunistico soprattutto di quel determinato settore e/o mansione) si torna ad una visione che fa perno su quello che potremmo definire la "disabilità visibile". Ma soprattutto tale possibilità risulta in assoluto contrasto con quanto indicato nei precedenti articoli ed in particolare con il comma 3 dell'articolo 1. I motivi di esclusione dovrebbero essere definiti da un intreccio fra tipologia della disabilità, competenze del disabile e condizioni di lavoro, solo in questo modo si può pervenire ad una tutela reale di tutte le diverse tipologie come indicato nell'articolo 1. Naturalmente appare difficile comprendere se il dettato di questo articolo si traduce in un esonero totale dell'azienda o se invece si tratta di una esclusione dei lavoratori con tasso premiale superiore al 60 per mille dal computo dei dipendenti al fine della determinazione del numero di assunzioni. Inoltre, siamo del tutto contrari all'autocertificazione, e riteniamo necessaria un'autorizzazione dei servizi competenti. Ci sembra doveroso, a questo punto una definizione definitiva delle mansioni del pubblico impiego (art. 5 comma 1 Legge 68/1999). Infine, la sentenza del 4 luglio 2013 della Corte di Giustizia UE (Causa C-312/11) ha condannato l'Italia per non aver imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, venendo meno all'obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 6 comma 1 lettera a)
soppressione della lettera a).

(Motivazione)

Il comma così come formulato è contro lo spirito e la ratio della legge 68/99 dal momento che svuoterebbe di significato e valore la chiamata numerica, rendendo arbitrario il collocamento delle persone con disabilità e penalizzando quelle con disabilità grave.

Art. 9
soppressione dell'articolo.

(Motivazione)

La soppressione dell'art. 9 è conseguente alla soppressione del comma 1, lettera a),

dell'art. 6.

**Art. 10 comma 1 lettera a) 1 – ter
integrazione.**

Prima dell'inizio del primo periodo inserire le parole:

“Il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili deve essere ripartito per Regione, alla stessa compete la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili.

Relativamente agli incentivi per le assunzioni, le Regioni ricorrono alle sedi INPS territoriali

sulla base dei fondi disponibili, per l'erogazione degli stessi ai datori di lavoro destinatari”.

(Motivazione)

Riteniamo che il Fondo debba essere ripartito alle Regioni.

Le Regioni hanno sino ad ora svolto un ruolo di mediazione e rapporto con il territorio, in raccordo con gli uffici competenti.

È importante sottolineare che nella distribuzione del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili, a livello regionale siano considerate alcune variabili: il sistema produttivo regionale, il numero degli iscritti al collocamento, il disomogeneo funzionamento dei servizi pubblici di inserimento lavorativo ecc., al fine di identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti. Quindi, la competenza della gestione del Fondo per i disabili va assolutamente affidata alle Regioni, si può pensare ad un coinvolgimento delle sedi INPS territoriali per un migliore efficienza nell'erogazione dei fondi per i datori di lavoro destinatari.

**Art. 10 comma 1 lettera c)
integrazione.**

Dopo le parole “comma 1- ter aggiungere:

“in costanza di continuità del rapporto di lavoro”.

(Motivazione)

La precisazione si rende necessaria per consentire che gli incentivi vengano concessi solo contro garanzia della continuità del rapporto di lavoro e per evitare quindi atteggiamenti opportunistici da parte dei datori di lavoro.

**Art. 20 comma 1 lettera a) sub)1, ultimo periodo.
integrazione:**

dopo la parola “disabili, inserire le parole:

“a carattere straordinario e occasionale”.

abrogazione:

abrogare la parola:

“straordinario”.

(Motivazione)

Con le sopracitate modifica si intende salvaguardare l'applicazione della normativa generale in quelle attività che sono disciplinate nell'ambito delle ordinarie regole dei rapporti dei lavoro;

**Art. 20 comma 1 lettera a) sub)2
abrogazione:**

Si propone di cassare l'intero comma.

(Motivazione)

Non si ritiene escludibile dall'applicazione della normativa una così ampia platea di addetti soggetta peraltro a rilevante esposizione a rischio;

Art. 20 comma 1 lettera b)

integrazione:

Inserimento di una lettera aggiuntiva g) con il seguente testo:

“6 rappresentanti delle Parti sociali, tre per le associazioni dei lavoratori e tre per le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

(Motivazione)

E' necessario recuperare la presenza delle dette associazioni considerata l'ottica tripartita con cui è costruito l'intero sistema nazionale della prevenzione;

Art. 20 comma 1 lettera c) sub lettere n) e o)

sostituzione:

sostituire le parole “sei” con “dieci” ritornando alla precedente formulazione.

(Motivazione)

Non si comprende a quale principio di “semplificazione” o “razionalizzazione” si possa ascrivere la modifica stessa visto che peraltro la partecipazione alle riunioni della Commissione ex art.6 è a titolo gratuito;

Art. 20 comma 1 lettera c) sub 3)

abrogazione:

si propone di cassare il punto.

(Motivazione) si propone di mantenere l'attuale meccanismo di nomina considerata la problematicità determinata dalla finalità di rappresentanza vasta della commissione;

Art. 20 comma 5 lettera i)

abrogazione

si propone la soppressione dell'intera lettera.

(Motivazione)

Il mantenimento del registro infortuni è necessario fino all'entrata in vigore del SINP, pena l'impossibilità di riscontro dei dati aziendali sugli infortuni stessi.

Art. 21 comma 1 lettera b) comma 3)

integrazione:

dopo le parole: “competente al rilascio” aggiungere:

“che ne devono rilasciare copia al lavoratore”.

Art.21 comma 1 lettera c)

abrogazione:

si propone la soppressione dei punti 1) e 2)

(Motivazione)

Va mantenuto l'obbligo di comunicazione e di denuncia alla pubblica sicurezza secondo le

modalità attualmente previste (inabilità al lavoro per più di tre giorni) a finalità di riscontrabilità degli accadimenti e delle relative eventuali violazioni che li hanno causati.

Art.21 comma 1 lettera d) comma 2)

integrazione:

dopo la parola "procedono" aggiungere:

"qualora lo ritengano necessario"

(Motivazione)

L'Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o superiore ai trenta giorni. Con la modifica apportata le Direzioni territoriali devono procedere alla inchiesta solo se richiesto o del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'Inail; trattandosi di eventi gravi o mortali opportuno è non modificare quanto previsto dalla legislazione infortunistica ovvero che la inchiesta debba essere effettuata d'ufficio e nel più breve tempo possibile e non oltre trenta giorni.

Art. 23 comma 1

Riformulazione

Creazione di un nuovo comma 1 ripristinando il comma 1 art.4/300 integrato dalle parole "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione", ovvero:

"E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature, compreso gli strumenti utilizzati dal lavoratore per la sua prestazione, per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".

Mantenimento del **comma 1 che diventa comma 2;**

L'attuale comma 2 diventa comma 3 così riscritto:

"Le modalità di utilizzo e gestione dei dati deducibili dagli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa attinenti alla stessa prestazione devono anch'essi essere legittimati da accordi sindacali, nel rispetto della privacy e con il divieto di utilizzo ai fini di provvedimenti disciplinari. Inoltre le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità di utilizzo degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

Art.24

soppressione:

(Motivazione)

si propone la soppressione del presente articolo, in quanto i riposi e le ferie sono diritto indisponibile del singolo lavoratore; pur comprendendo le esigenze di solidarietà, si preferirebbe che la tematica fosse affrontata da misure contrattuali relative all'ampliamento della possibilità di conciliazione fra tempi di vita e lavoro.

Lavoratori dello spettacolo.

Atto Governo n. 176

Art. 7 comma 1

Integrazione

aggiungere al termine del periodo le seguenti parole **“fatta eccezione per i lavoratori dello spettacolo ai quali non è fatto obbligo della cancellazione”**.

(Motivazione)

La norma, oltre a essere limitativa in generale, è fortemente in contraddizione con l'esistenza di una serie di lavori che non hanno base territoriale quali ad esempio le professioni dello spettacolo spesso soggetti ad intermittenze.

Art. 35 comma 1 (modifica dell'art.17 d.lgs.11 aprile 06, n. 198)

Integrazione

aggiungere dopo le parole “è rimessa” le seguenti **“in prima istanza all'ente di provenienza e in sostituzione allo Stato”**.

(Motivazione)

Deve essere garantita la piena agibilità delle ore previsti e conseguentemente la certezza della loro copertura finanziaria deve essere tutelata.

Testo CGIL per audizione Commissione Lavoro Camera del 30.06.15 su schema di decreto legislativo recante disposizioni per:

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (AG 177).

Art. 2 comma 1 lettera b) sostituzione

sostituire la parola "minimi" con "**essenziali**".

(Motivazione)

il termine "essenziali" viene giustamente ripreso agli articoli 21 e 22 per i beneficiari di strumento di sostegno al reddito sia in costanza di rapporto di lavoro che non. Il termine deve quindi essere riportato in sede di definizione dei principi quali appunto quelli dell'art. 2

Art. 4 comma 13 integrazioni

dopo le parole anche societario, inserire "fatto salve le competenze e professionalità individuali del personale di Italia Lavoro S.P.A.",

Art. 4 comma 14 sostituzione

riscrivere il secondo periodo come segue:

"Sulla base di specifiche direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL avocando a sé la responsabilità dei progetti di rafforzamento delle politiche attive gestiti da Italia Lavoro S.p.A., subentra per tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai progetti".

Art. 4 comma 14 integrazione

al termine del secondo periodo così come riscritto aggiungere il seguente successivo periodo: **"Allo scioglimento definitivo di Italia Lavoro, ANPAL titolare dei rapporti attivi e passivi relativi ai progetti, definirà le modalità per la dipendenza funzionale garantendo continuità occupazionale ai soggetti interessati".**

Art. 4 comma 15 integrazione

Iniziare il comma 15 come segue, "**Per le finalità di cui al comma 14 "**

Art. 4 comma 15 sostituzione

sostituire le parole "enti di ricerca" con le parole "**strutture preposte alla formazione**"

(Motivazione)

per quanto alle richieste di modifica dell'art 4 si precisa:

quanto riportato in modo particolare ai commi 13, 14 e 15 apre la strada per una non decisione circa il destino di Italia Lavoro destinata a durare nel tempo almeno fino alla definizione della riforma del Titolo V; Per tale ragione si evidenzia la necessità che prima di ogni stabile trasformazione si proceda con la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, ivi compresi i livelli di professionalità.

Art. 5 comma 2
abrogazione

abrogare l'intero comma.

(Motivazione)

Il governo prevede il finanziamento dell'ANPAL attraverso le risorse di cui al comma 1 lettera a). Pensare di potersi garantire l'inoportato di cui al comma 2 significa legarsi alle speranze che più aziende decidano, sbagliando, di non aderire ai fondi.

Art. 9 comma 1 lettera l)
abrogazione

eliminare le parole **“controllo e”**

Art. 11 comma 1 lettera a)
integrazione

al termine del periodo, dopo le parole “centri per l'impiego”, aggiungere **“garantendo loro le risorse necessarie al proprio funzionamento”**.

(Motivazione)

gli obblighi derivanti dalle convenzioni, così come definito in premessa allo stesso comma 1, non possono prescindere, per le attività di regolazione e gestione dei centri per l'impiego, dal tema dei costi e quindi delle risorse.

Art. 15 comma 2
sostituzione

Sostituire le parole **“ivi compresi”** con **“nonché”**

(Motivazione)

Al fine di determinare una distinzione puntuale tra contributi pubblici e risorse dei fondi derivanti da adesioni.

Art. 15 comma 2 lettera a)
integrazione

dopo le parole “soggetti” inserire le parole **“tra cui quelli finanziati dai fondi interprofessionali”**

Art. 15 comma 4
integrazione

Inserire al termine del primo periodo le parole **“fatti salvi i finanziamenti direttamente erogati dai fondi interprofessionali”**.

(Motivazione)

Gli emendamenti proposti in ragione della gestione dei Fondi Interprofessionali sono tesi al fine di salvaguardare la natura privata dei fondi, ovvero il non assoggettamento totale alle norme della Pubblica Amministrazione.

**Art.18 comma 1
sostituzioni**

sostituire le parole "costituiscono propri " con "**attraverso gli attuali**";

sostituire le parole "per svolgere" con "**di cui all'art 11 comma 1 lettera a), svolgono**".

(Motivazione)

per diverse ragioni, di ordine organizzativo ma non solo, è necessario che la nuova azione di definizione dei percorsi adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro si avvii avendo a riferimento le strutture oggi vigenti.

Secondo invio di emendamenti aggiuntivi Atto Governo n. 177

Emendamento già presentato in forma errata. Riscrittura.

Art. 4 comma 15 sostituzione

sostituire le parole “enti per la formazione” con le parole “**strutture preposte alla formazione**”

Emendamenti aggiuntivi.

Art. 4 comma 6 soppressione

soppressione del **primo e secondo periodo del comma 6.**

Art. 4 comma 9 integrazione al primo periodo

aggiungere dopo le parole “la pubblica amministrazione” le parole “**,e previo accordo con le Organizzazioni sindacali,**”

Art. 4 comma 9 seconda integrazione al primo periodo

aggiungere dopo le parole “ancora in corso” le parole “**,anche in via provvisoria secondo la modalità del distacco,**”

Art. 4 comma 10 integrazione

aggiungere al termine del periodo le parole “**nei limiti delle posizioni trasferite**”.

Art. 10 comma 2 integrazione

primo periodo: aggiungere dopo le parole “sono assegnate” le seguenti “**,in aggiunta a quelle già previste dal DPR 478/73,**”

Art. 10 comma 2 punto a) integrazione

aggiungere dopo le parole “alla povertà” le seguenti “**,terzo settore ed economia sociale,**”

Art. 10 comma 2 punto c)
integrazione

aggiungere dopo le parole “gestione di” le seguenti **“programmi e”**

Art. 16 comma 2
integrazione

al secondo periodo dopo le parole “dell'ISFOL” aggiungere **“l'accesso a tutti”**

(motivazioni)

Le finalità degli emendamenti proposti sono le seguenti:

Si ritiene utile evitare il blocco del turn over, e di destinare personale ISFOL utilizzando l'istituto del distacco e non tramite trasferimenti ciò in ragione dell'incertezza data dalla gestione della fase transitoria d'avvio dell'ANPAL. Il richiamo al DPR 478/73 mira a sostenere sia il carattere di ente pubblico di ricerca che la missione dell'ISFOL

Testo CGIL per audizione Commissione Lavoro Camera del 30.06.15 su schema del decreto legislativo recante disposizioni per:

Razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (AG 178).

Emendamenti:

**Art. 1 comma 2
integrazione**

aggiungere dopo le parole "Politiche sociali" le seguenti: **"coordinandole con quelle svolte"**.

**Art. 1 comma 2
integrazione**

al termine del secondo periodo aggiungere **"a questo scopo con apposita sessione negoziale ARAN e OO.SS. Rappresentative concorderanno l'equiparazione degli istituti contrattuali"**.

**Art. 2 comma 2 lettera a)
integrazione**

dopo la parola "esercita" aggiungere **"le attività ispettive già di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali"**.

**Art. 2 comma 1
abrogazione**

eliminare le parole **"senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"**.

**Art. 2 comma 1
integrazione**

dopo le parole "organizzazione delle risorse umane" aggiungere **"sulla base di quanto definito nella sessione negoziale di cui all'art.1 comma 2"** così come da emendamento.

**Art.5 comma 2
abrogazione**

eliminare le parole **"senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"**.

**Art.5 comma 2
integrazione**

dopo le parole "rideterminare in modo uniforme" aggiungere **"con quanto previsto per i funzionari di vigilanza di INPS ed INAIL"**.

**Art.6 comma 1
integrazione**

in conclusione al comma aggiungere "attraverso la sessione negoziale di cui all'art.1 comma 2".

Art.6 comma 2 e 3
abrogazione

Art 6 comma 4
riscrittura

Il comma 4 viene riscritto come segue:

"L'attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonché il coordinamento con l'Ispettorato è assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi di collaborazione periodici. In relazione a quanto stabilito dal presente comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è assegnato all'Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma, eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed è selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dall'Ispettorato fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri relativi alle spese connesse alle attività cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma è abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Interno, del 12 novembre 2009, recante la "Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela lavoro con la Regione Sicilia".

Art 6 comma 5 lettera b)
sostituzione

La lettera b) viene sostituita come di seguito:

"il fabbisogno di personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 2, nonché i contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato".

Art.7
abrogazione

nella rubrica cassare "accentramento".

Art.7 comma 1
abrogazione

abrogazione dell'intero comma.

Art.7 comma 2
sostituzione

Sostituire le parole da "in ogni caso" fino alla fine del periodo" con "previo parere della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza".

Art. 11 integrazione

Aggiungere al termine dell'articolo il comma 8) così composto: **“al fine di evitare la sovrapposizione e la duplicazione di interventi ispettivi che riguardino identiche funzioni, è istituita presso l'Ispettorato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e coordinando le banche dati esistenti la Banca Dati Unica Nazionale delle ispezioni del lavoro, utilizzando i dati informatici in possesso delle Pubbliche Amministrazioni”.**

(Motivazioni)

Le finalità degli emendamenti proposti sono le seguenti:

- evitare che con le modalità con le quali si prevede l'istituzione dell'**Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro “ ispettorato Nazionale del Lavoro”** si giunga non già a razionalizzare l'attività ispettiva producendo maggiore efficacia, ma a determinare un sostanziale vuoto nella definizione della nuova funzione ispettiva con il risultato di indebolire fortemente le ispezioni in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione nonché di legislazione sociale e salute e sicurezza.
- recuperare una modalità condivisa nella costituzione del nuovo soggetto “ ispettorato” sia per quanto riguarda il tema delle risorse umane addette sia per quanto riguarda le modalità con le quali favorire il nuovo scenario nel quale si collocheranno i nuovi servizi ispettivi.

Testo CGIL per audizione Commissione Lavoro Camera del 30.06.15 su schema di decreto legislativo recante disposizioni per:

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro (AG 179).

Emendamenti:

Art.1 comma 1

integrazione:

al termine del periodo aggiungere:

“e i lavoratori a domicilio mono-commessa”.

(Motivazione)

vanno inclusi proprio per la stessa ragione per la quale rientrano nella base di calcolo per la contribuzione così come previsto all'art.13.

Art.1 comma 2

integrazione:

Aggiungere al termine del comma 2 il seguente periodo:“Relativamente al settore della pesca, l'anzianità di cui al primo periodo è riferita alle giornate retribuite ed effettuate anche con datori di lavoro diversi”.

(Motivazione)

Si procede con recepimento del messaggio N. 6885 del 9.03.2010 dell'INPS che ha provveduto a sua volta a fare sintesi di altri 4 messaggi in tal verso precedentemente inviati.

Art.1 comma 3

sostituzione:

sostituire le parole “del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata” con **“dell'anzianità maturata presso il committente**

(Motivazione)

Il committente può infatti erogare attività cosiddette di multi servizio, ovvero, costituite da diverse tipologie di lavoro. Il riferimento al committente garantisce rispetto alla continuità oltre la specifica attività.

Art. 4 comma 1

sostituzione:

sostituire il termine “24 mesi” con “36 mesi”.

(Motivazione)

la durata massima prevista e complessivamente insufficiente ed in particolare per situazioni legate alle medie e grandi aziende in riorganizzazione/ristrutturazione.

Art. 4 comma 2

abrogazione:

(Motivazione)
in quanto accumulabili alle situazioni di cui al comma 1

**Art. 8 comma 1
abrogazione**

(Motivazione)
Il patto di servizio personalizzato per i lavoratori sospesi oltre il 50% dell'orario la cui attuazione è rimandata agli articoli 19, 20 e 22 del D.L. (AG 177) si presenta sostanzialmente inapplicabile in quanto legato alle molteplici variabili delle caratteristiche del servizio del restante 50%.

**Art. 8 comma 2
riformulazione**

Il secondo comma andrebbe rimodulato con riferimento all'orario di lavoro ed alla retribuzione del lavoratore in Cig che svolge un'altra attività subordinata o autonoma e quindi abolire la circostanza di non essere in condizione di diritto.

**Art. 10 comma 1
integrazione**

aggiungere la lettera n) imprese commerciali con oltre 50 dipendenti.

**Art. 14 comma 1
sostituzione**

sostituire le parole "in mancanza" con "nonché"

(Motivazione)
Occorre evitare la costituzione di RSA di comodo tali da poter generare la proliferazione di accordi e di richieste di indennizzo fuori regola.

**Art. 16 comma 1
integrazione**

dopo le parole " le integrazioni salariali ordinarie" aggiungere "comprese le situazioni di all'articolo 14 comma 4".

(Motivazione)
Non è opportuno abrogare gli strumenti di controllo necessari ad evitare la concentrazione di poteri discrezionali.
Diversamente si può velocizzare il processo per i provvedimenti conseguenti a eventi non prevedibili (quasi esclusivamente meteorologici) saltando il vaglio della commissione.

**Art. 21 comma 1 lettera b)
integrazione**

aggiungere al termine del periodo le parole "ivi comprese le aziende in procedura concorsuale"

(Motivazione)

Va salvaguardata la capacità produttiva dell'azienda attraverso la cessione di tutta o parte dell'attività. In sostanza si tratta di aziende che possono ancora avere un futuro mantenendo la professionalità dei lavoratori nel "patrimonio" aziendale, salvaguardando l'occupazione possibile. Quanto previsto al comma 4 (deroga di 6 mesi in alcuni casi di crisi nel triennio) è insufficiente e inadeguato a fronteggiare le situazioni di difficoltà delle aziende in procedura concorsuale.

**Art. 26 comma 7
integrazione**

Aggiungere al termine del primo periodo del comma 7 le seguenti parole: "ad eccezione delle imprese del settore della pesca".

(Motivazioni)

Per i lavoratori del settore della pesca la maggior parte delle imprese è costituita da un numero di lavoratori inferiore ai 5 dipendenti, ciò potrebbe comportare di fatto l'esclusione di tali realtà dalla possibilità di accedere a ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si ricorda che attualmente questi lavoratori NON rientrano nel campo di applicazione della CIGO, CIGS e Mobilità L. 223. Fino ad oggi è stata utilizzata la CIG in deroga per coprire i periodi di fermo biologico (2 mesi l'anno circa).

Emendamento aggiuntivo a AS 179

Art. 27 comma 2 integrazione

Aggiungere al termine del periodo di cui al comma 2:

“Data la specificità del settore delle agenzie di somministrazione di lavoro, riconosciuta dal decreto ministeriale del 17 aprile 2015 n° 89581, istitutivo del Fondo di solidarietà del settore, le finalità del presente articolo sono perseguite separando la contribuzione dal Fondo di solidarietà dalla contribuzione definita dall’articolo 12 del D.Lgs. 276/03 da adeguarsi alle disposizioni del presente articolo entro e non oltre il 31/12/2015. Il regolamento del Fondo di solidarietà di cui al citato decreto ministeriale provvederà a recepire l’intesa tra le parti sociali del settore riguardo al riparto tra datore di lavoro e lavoratore del finanziamento del Fondo stesso. Lo stesso accordo regolerà le relazioni tra le prestazioni di sostegno al reddito assicurate dal Fondo di solidarietà e le azioni di politica attiva”.

(Motivazione)

La legge 92/12 (art.2 commi 28) gravò ogni ricorso al contratto a termine di un costo aggiuntivo pari all'1,4% e di conseguenza il contributo legale a Forma. Temp., pari al 4% (art. 12 D.lgs. 276/03) fu ridotto al 2,6% ($2,6+1,4=4$). In quel tempo si negoziava il rinnovo del CCNL delle agenzie e le parti valutarono possibile destinare il "risparmio" del 1,4% a diversi scopi, tra cui la costituzione del Fondo di solidarietà, previsto dall'articolo 3 della legge 92 (commi 14 e seguenti), che quindi fu alimentato dal 1° gennaio 2014 con un'aliquota pari allo 0,20%.

Nella legge di stabilità per il 2014, però il legislatore riportò al 4% il costo di finanziamento di Forma. Temp., sempre a far data dal 1° gennaio 2014. Quindi il combinato disposto delle due disposizioni fece sì che il "Fondo di solidarietà" venisse alimentato all'interno di Forma. Temp. stornando a questo fine l'aliquota.

Nel corso dell'autunno 2014 le parti del settore negoziarono l'effettiva messa in opera del Fondo all'interno della complessiva contribuzione del 4%, previa parere favorevole del Ministero del lavoro, che portò all'emanazione, il 17 aprile 2015, del relativo Decreto n°89581.